RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE

"Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla I.r. 40/2005, alla I.r. 3/2008 ed alla I.r. 84/2015."

Scopo della proposta di legge è quello di introdurre alcune specifiche modifiche alla I.r. 40/2005 in linea con il processo riorganizzazione degli assetti del servizio sanitario regionale avviato con la legge regionale 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale) e con l'ultima modifica alla I.r. 40/2005, apportata con la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84.

La proposta di legge procede, inoltre, ad un adeguamento delle disposizioni rispetto a normative nazionali sopravvenute, quali, in particolare, il Decreto "Balduzzi" (D.L. 13 settembre 2012, n.158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189) e il D. Lgs. 23 giugno 2011, 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

La proposta di legge, infine, apporta alcune puntuali modifiche alla I.r. 3/2008 volte a chiarire il trattamento contributivo spettante al direttore generale, al direttore sanitario ed al direttore amministrativo di ISPO.

Capo I – Modifiche al Capo II del Titolo IV della I.r. 40/2005

L'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 41 della I.r. 40/2005 per garantire la tempestiva conclusione del procedimento di nomina dei collegi sindacali delle asl, nel caso in cui la prevista deliberazione consiliare non dovesse essere adottata in termini utili per la ricostituzione del collegio.

Si prevede, pertanto, che qualora il Consiglio regionale non dovesse provvedere

all'individuazione del componente del collegio entro i termini di scadenza dell'organo, vi provveda, nel periodo di prorogatio dell'organo stesso, il presidente della Giunta regionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 ter, comma 3 del d.lgs. 502/1992.

Capi II e III - Modifiche al capo III e III bis del Titolo V della I.r. 40/2005

Gli articoli 2 e 3 coordinano le norme sulle modalità di nomina del direttore di zona e del direttore della società della salute con l'articolo 40 bis, come recentemente modificato dalla l.r. 84/2015, che prevede gli elenchi anche per tali figure.

Capo IV - Modifiche al Capo IV del Titolo VII (Ente di Supporto tecnico amministrativo regionale – ESTAR) della I.r. 40/2005.

Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 contengono alcune disposizioni di adeguamento della disciplina di ESTAR al nuovo modello organizzativo del sistema sanitario, introdotto con legge regionale 84/2015. Inoltre, sono introdotte disposizioni volte a chiarire il trattamento contributivo del direttore generale e del direttore amministrativo, in allineamento alle corrispondenti figure delle aziende sanitarie.

Capo VI - Modifiche al Capo II del Titolo VIII (Contabilità) della I.r. 40/2005.

L'articolo 10 è dedicato alla istituzione della gestione sanitaria accentrata, in conformità all'articolo 22, comma 1 del D.Lgs.118/2011.

Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 introducono modifiche alle disposizioni in materia di contabilità aziendale al fine di conformarle alle disposizioni nazionali sopravvenute in materia.

Capo VII - Modifiche al Titolo IX (Norme transitorie e finali) della I.r.40/2005.

Gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 operano l'abrogazione di disposizioni transitorie della l.r. 40/2005, connesse ad interventi pregressi, che hanno ormai esaurito i loro effetti.

L'allegato A alla I.r. 40/2005, recante gli ambiti territoriali aziendali e le zone distretto che vi

sono comprese, viene sostituito da nuovo Allegato aggiornato (articolo 24).

Capo VIII - Modifiche alla legge regionale 3/2008

Gli **articoli 25, 26, 27 e 28** introducono disposizioni volte a chiarire il trattamento contributivo del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo di ISPO, in allineamento alle corrispondenti figure delle aziende sanitarie.

Capo IX – Modifiche alla legge regionale 84/2015

L'articolo 29 prevede che fino al riordino del Consiglio sanitario regionale, da effettuarsi entro il 30 giugno 2016, i componenti degli attuali organi del Consiglio rimangono in carica.

Capo X - Disposizioni finali

L'articolo 30 determina l'entrata in vigore della presente legge.

La presente proposta di legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.